




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 6

Novembre – Dicembre 2008



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2008

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA.....	9
<i>Loi n. 2008-1187 du 14 novembre 2008 relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires.....</i>	9
Germania.....	10
GIURISDIZIONE VOLONTARIA / DIRITTO DI FAMIGLIA	10
<i>Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG), vom 17 Dezember 2008 - Legge di riforma del processo nelle cause di famiglia e in materia di giurisdizione volontaria.....</i>	10
Spagna.....	12
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA.....	12
<i>Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias</i>	12
<i>Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.....</i>	12
Politiche economiche	15
Francia	17
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	17
<i>Loi n. 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.....</i>	17
Germania.....	18
AGEVOLAZIONI FISCALI / POLITICA ECONOMICA	18
<i>Gesetz zur Umsetzung steurrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets “Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung”, vom 21 Dezember 2008 - Legge per l'introduzione delle regolamentazioni fiscali del pacchetto di misure “Tutela dell'occupazione attraverso il rafforzamento della crescita”</i>	18

Regno Unito.....	20
BANCHE.....	20
<i>Banking Bill</i>	20
Regno Unito.....	22
ENERGIA.....	22
<i>Energy Act 2008</i>	22
Regno Unito.....	24
INFRASTRUTTURE / PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	24
<i>Planning Act 2008</i>	24
Spagna.....	26
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	26
<i>Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación</i>	26
Spagna.....	28
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	28
<i>Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias</i>	28
Stati Uniti d'America.....	29
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	29
<i>Fact Sheet: Financing Assistance to Facilitate the Restructuring of Auto Manufacturers to Attain Financial Viability</i>	29
Politiche sociali	31
Francia.....	33
SERVIZI FUNERARI.....	33
<i>Loi n. 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire</i>	33
Francia.....	34
SICUREZZA SOCIALE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.....	34
<i>Loi n. 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion</i>	34
Francia.....	36
SICUREZZA SOCIALE - FINANZIAMENTI.....	36
<i>Loi n. 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009</i>	36

Regno Unito.....	37
CLIMA - VARIAZIONI / INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTROLLO	37
<i>Climate Change Act 2008</i>	37
Regno Unito.....	39
PENSIONI	39
<i>Pensions Act 2008</i>	39
Regno Unito.....	41
PROCREAZIONE ASSISTITA / BIOETICA	41
<i>Human Fertilisation and Embryology Act 2008</i>	41
Indice delle voci.....	43

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre novembre-dicembre 2008.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche due decreti legge emanati in Spagna, un disegno di legge presentato nel Regno Unito ed un altro documento approvato negli Stati Uniti, tutti provvedimenti contenenti misure volte a fronteggiare la crisi economica e finanziaria in atto.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA

Loi n. 2008-1187 du 14 novembre 2008 relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires (J.O. del 18 novembre 2008)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019765975&dateTexte=>)

La legge in esame, votata all'unanimità, trova fondamento su recenti accadimenti che hanno visto accusate di diffamazione vittime di reati che hanno reso testimonianza presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette religiose. Il provvedimento si compone di due articoli che apportano modifiche alla legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa e all'ordinanza n. 58-1100 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari.

L'obiettivo della legge è quello di rafforzare uno strumento essenziale all'esercizio del potere di controllo del Parlamento, colmando un vuoto legislativo che ha portato la Corte di cassazione, con una decisione del 2004, a considerare una persona chiamata a testimoniare davanti ad una commissione parlamentare di inchiesta passibile di denuncia per diffamazione, in quanto non poteva beneficiare né, naturalmente, dell'immunità parlamentare né di quella accordata ai testimoni presso i tribunali.

La soluzione adottata con il provvedimento in esame consiste nel riconoscere, a chi rende testimonianza davanti ad una commissione di inchiesta, una immunità parziale analoga a quella attribuita ai testimoni di un procedimento giudiziario, in considerazione del fatto che sussiste l'obbligo di deporre e le audizioni sono pubbliche.

Tale protezione è limitata alle azioni giudiziarie per diffamazione, ingiuria o oltraggio e non copre altre infrazioni, come ad esempio quelle disciplinari. Inoltre, al fine di evitare che un testimone approfitti di tale immunità, le dichiarazioni rese non devono essere estranee all'oggetto dell'inchiesta né ispirate da una manifesta volontà di nuocere.



Germania

Legge

GIURISDIZIONE VOLONTARIA DIRITTO DI FAMIGLIA

Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG), vom 17 Dezember 2008 (BGBl I, S. 2586) - Legge di riforma del processo nelle cause di famiglia e in materia di giurisdizione volontaria

<http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2586.pdf>

La cornice giuridica nella quale finora si è svolta la giurisdizione volontaria in Germania risale alla fine dell'Ottocento e si è progressivamente complicata nel corso degli anni con provvedimenti che l'hanno resa sempre meno sistematica ed intelleggibile, non solo per i cittadini comuni ma anche per i professionisti del diritto.

Per questo motivo nel 2007 il Governo federale ha presentato al Parlamento un progetto di legge che interveniva decisamente in materia, razionalizzando e semplificando il sistema giudiziario e fissando una serie di obiettivi prioritari in materia di giurisdizione volontaria connessa all'ambito familiare.

L'iter di approvazione del progetto è stato relativamente complicato, a causa delle critiche esposte dal *Bundesrat* nel primo esame dell'atto, in particolare riguardo all'impatto della riforma sui bilanci dei singoli *Länder*, e del lungo periodo di tempo trascorso per l'esame in commissione al *Bundestag*; l'approvazione definitiva del *Bundesrat* è avvenuta il 19 settembre 2008, la pubblicazione della legge il 17 dicembre 2008, la sua entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2009.

La riforma in esame modifica radicalmente la normativa in materia di giurisdizione volontaria, introducendo nuove disposizioni sia sui procedimenti nelle cause di famiglia, sia sulle relative spese processuali.

I punti cardine della riforma sono:

- definizione dei soggetti che partecipano al processo e dei loro diritti;
- determinazione dei casi nei quali sia necessaria l'istruzione probatoria;
- inasprimento delle possibilità di sanzione nell'esecuzione di decisioni riguardanti la visita dei figli;
- introduzione di una generale limitazione dei ricorsi;
- sostituzione dei ricorsi presso la corte d'appello con i ricorsi ammissibili alla corte federale di giustizia.

Nella riforma spiccano inoltre l'istituzione di un tribunale specializzato (*Großes Familiengericht*) competente per tutte le cause concernenti la famiglia; l'accelerazione dei

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



processi per la visita e l'affidamento; la precisazione delle condizioni per la nomina di un curatore processuale per la tutela dei beni dei figli; l'introduzione della figura del "tutore di visita" (*Umgangspfleger*) al fine di agevolare il rispetto degli accordi in materia nei casi di conflitto tra genitori; l'ampliamento degli obblighi di informazione delle parti.

La riforma in oggetto persegue l'obiettivo di una maggiore tutela dei figli attraverso l'introduzione di nuove regole procedurali. Pertanto, nelle questioni riguardanti i minori (*Kindschaftsachen*) sono state introdotte disposizioni volte a garantire una maggiore celerità nello svolgimento delle cause e a promuovere la conciliazione tra i coniugi, il rafforzamento della partecipazione dei figli interessati (che, nei casi più gravi, possono essere rappresentati da un legale), il maggiore coinvolgimento dei tutori (*Pflegepersonen*) nel processo (come, ad esempio, i genitori putativi), nonché la maggiore efficacia nell'esecuzione delle decisioni riguardanti l'affidamento e le visite (*Sorge und Umgang*).

Inoltre, nell'ambito delle cause di divorzio il richiedente ha l'obbligo di specificare se vi sia un accordo tra gli ex coniugi in merito alle cure parentali, alle visite e al mantenimento dei figli, mentre per quanto riguarda le cause relative agli alimenti sono stati introdotti maggiori obblighi di informazione a carico delle parti allo scopo di rendere più chiara la loro situazione patrimoniale.



Spagna

Legge

GIUSTIZIA - COOPERAZIONE / UNIONE EUROPEA

Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (BOE núm. 293)

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48679-48691.pdf>

Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (BOE núm. 293)

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48678-48678.pdf>

Al fine di rendere sempre più forte la cooperazione giudiziaria tra gli stati membri dell'Unione Europea e di formare quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia posto nel Trattato di Amsterdam, il Parlamento spagnolo ha approvato la presente legge per consentire l'esecuzione, nei paesi dell'Unione, delle risoluzioni giudiziarie che impongano sanzioni pecuniarie, in attuazione della Decisione quadro 2005/214 del Consiglio europeo.

L'oggetto della normativa è duplice: in primo luogo, regolamentare il procedimento mediante il quale le autorità giudiziarie spagnole possono trasmettere ad altri stati membri dell'Unione Europea le proprie risoluzioni definitive, che impongano ad una persona, fisica o giuridica, il pagamento di una sanzione pecuniaria, come conseguenza della commissione di un illecito penale; in secondo luogo, stabilire la modalità con la quale le autorità spagnole, a loro volta, riconoscano ed eseguano simili decisioni trasmesse da un altro Stato membro. Presupposto di applicazione della normativa è, ovviamente, che la persona sanzionata possieda proprietà, beni, abbia entrate economiche o, comunque, abbia la propria residenza abituale in uno stato membro diverso da quello nel quale è stato emanato l'atto giudiziario.

Nel Capitolo I della legge, contenente le disposizioni generali, è specificato, in ottemperanza a quanto definito nella decisione quadro 2005/214, il significato del termine "sanzione pecuniaria", che comprende non solo la somma di denaro imposta come multa, ma anche un versamento imposto come risarcimento alle vittime o da versare ad un fondo pubblico o di organizzazione dell'assistenza alle vittime, così come le spese dovute per i procedimenti connessi alla decisione giudiziaria. Va inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto nella Decisione quadro, che comprende non solo gli illeciti penali, ma anche le infrazioni di natura amministrativa, quando le sanzioni emesse in tale sede siano ricorribili innanzi ad un organo giurisdizionale penale, la legge spagnola disciplina

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



soltanto gli illeciti penali, poiché in tale ordinamento i ricorsi contro le sanzioni pecuniarie emesse dal giudice amministrativo non sono mai esperibili innanzi al giudice penale.

Il Capitolo II, che disciplina il procedimento mediante il quale le autorità spagnole possono trasmettere le proprie decisioni, quando impongano il pagamento di una sanzione pecuniaria, ad un altro Stato membro dell'Unione Europea, contiene disposizioni sulla documentazione da trasmettere, sulle modalità di trasmissione e sulle conseguenze risultanti, nonché sulla eventuale adozione di misure di sospensione dell'esecuzione della risoluzione adottata dall'autorità spagnola e sui casi di impugnazione della sentenza, di amnistia e di indulto.

Il Capitolo III riguarda invece l'esecuzione in Spagna delle decisioni di un altro Stato dell'UE, che è fondata sui principi del riconoscimento automatico della sanzione e della rinuncia alla verifica della doppia punibilità del fatto, purché gli illeciti commessi siano riferibili ad una lista di reati elencati nel testo e mutuati dal testo della Decisione quadro. Sono comunque previste eccezioni alla regola dell'automatismo, in base ad una serie di motivazioni indicate nella legge stessa. Vengono inoltre disciplinati i casi di revisione dell'ammontare della sanzione, l'applicazione di sanzioni alternative, la sospensione dell'esecuzione della risoluzione giudiziaria ed i possibili ricorsi.

La legge è completata da due disposizioni aggiuntive sulla trasmissione delle decisioni nei riguardi del Regno Unito e dell'Irlanda e sull'elaborazione di dati statistici. Il testo è infine corredato da un allegato, ripreso dalla Decisione quadro, contenente il modulo certificato da utilizzare per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie in un altro Stato membro.

La legge 1/2008 è stata approvata congiuntamente alla Legge organica 2/2008, con la quale si sono apportate le necessarie modifiche alla Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario, aggiungendo, alle competenze spettanti ai giudici ed ai tribunali penali, quella relativa all'esecuzione nel territorio nazionale delle suddette decisioni, impositive di sanzioni pecuniarie, emesse da altri stati membri dell'Unione Europea.

Politiche economiche



Francia

Legge

MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

**Loi n. 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
(J.O. del 31 dicembre 2008)**

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020014790&fastPos=1&fastReqId=628578205&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge contiene misure adottate nel quadro del piano di rilancio dell'economia per fronteggiare la crisi economica in atto, in particolare le disposizioni incidono sulla fiscalità delle imprese e dei privati e sul controllo fiscale.

Le principali misure a carattere fiscale riguardano:

- **la tassa professionale:** sgravio permanente della tassa professionale per gli investimenti realizzati dalle imprese tra il 23 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009 allo scopo di creare un forte incitamento per le imprese a concretizzare i loro progetti di sviluppo;
- **la tesoreria delle imprese:** i crediti dell'IVA potranno essere rimborsati secondo un ritmo mensile e non più trimestrale. Lo Stato rimborserà alle imprese, dall'inizio del 2009, le eccedenze d'acconto dell'imposta sulle società (IS) così come i crediti d'imposta;
- **il malus automobile:** istituzione di una tassa addizionale annuale per i veicoli maggiormente inquinanti;
- **la sicurezza giuridica del contribuente:** a titolo sperimentale, per le successioni e le donazioni, avviate tra il 2009 e il 2011, il contribuente potrà richiedere il controllo fiscale sulle sue dichiarazioni, qualora il controllo non venga effettuato entro un anno, la dichiarazione sarà ritenuta definitivamente valida; inoltre, estensione della procedura di *rescrit* fiscale che consiste nella possibilità di richiedere all'amministrazione la sua posizione su una questione fiscale, la risposta, in forma scritta, avrà valore definitivo (questa procedura potrà, ad esempio, riguardare il valore venale di un'impresa al momento della sua vendita o la definizione della categoria delle entrate di un'impresa, quali i benefici industriali o commerciali);
- **la lotta alla frode fiscale:** innalzamento dell'ammenda da 750 a 5000 Euro per la mancata dichiarazione di un conto all'estero e aumento della prescrizione da 3 a 6 anni; lotta alla frode via internet; riforma delle procedure di controllo;
- **la costruzione di nuove abitazioni:** il prestito a tasso zero per l'acquisto della prima casa sarà raddoppiato a partire dal 2009; inoltre riduzione dell'imposta, estesa su 9 anni, per gli acquisti di alloggi destinati alla locazione.



Germania

Legge

AGEVOLAZIONI FISCALI / POLITICA ECONOMICA

Gesetz zur Umsetzung steurechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets “Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung”, vom 21 Dezember 2008 (BGBl I, S. 2896) - Legge per l'introduzione delle regolamentazioni fiscali del pacchetto di misure “Tutela dell'occupazione attraverso il rafforzamento della crescita”

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s2896.pdf>

Il 5 novembre 2008 il Governo federale tedesco ha approvato il primo pacchetto di misure anti-crisi denominato “Tutela dell'occupazione attraverso il rafforzamento della crescita”: I primi aiuti all'economia tedesca, del valore complessivo di 31 miliardi di euro, validi per il biennio 2009/2010, si articolano in 15 diverse iniziative finalizzate alla crescita economica e al sostegno dell'occupazione. Quattro di queste misure, che riguardano in particolare l'ambito fiscale, sono confluite nella legge approvata il 21 dicembre, nata da un progetto di legge ad iniziativa congiunta dei gruppi parlamentari CDU/CSU e SPD.

La legge stabilisce innanzitutto che per i prossimi due anni venga introdotta una quota fino al 25% di ammortamento decrescente per i beni mobili; inoltre vengono introdotte, per le piccole e medie imprese, delle agevolazioni speciali nell'ammortamento, aumentando le soglie commerciali e dei profitti rispettivamente a 335.000 € e 200.000 €. L'ammortamento decrescente è finalizzato ad un più veloce rifinanziamento delle attività imprenditoriali, e il suo significato è ancora maggiore in una crisi economica come l'attuale, che rende più difficile il ricorso ad altre fonti di finanziamento.

Viene aumentata la deducibilità fiscale delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione e raddoppiato il bonus fiscale al 20% di 6000 € (ovvero fino a un massimo di 1200 €). Il Governo federale valuterà l'efficacia di questa misura al termine di un primo biennio di applicazione.

Per ultimo, per tutte le automobili immatricolate tra il 5 novembre 2008 e il 30 giugno 2009 viene introdotta l'esenzione dalle tasse automobilistiche per un anno, fino al 31 dicembre 2010, per contrastare il rallentamento negli acquisti. Nel caso di autoveicoli che soddisfano i requisiti Euro 5 e Euro 6 l'esenzione dal bollo sarà di due anni. Il Governo, contemporaneamente, si impegna a passare dal sistema attuale di tassazione automobilistica ad un nuovo sistema basato sulle emissioni di anidride carbonica e altre sostanze inquinanti a partire dal 2011 e a trasferirne i proventi allo Stato federale.

Il sostegno al mercato automobilistico è fondamentale per assicurare il mantenimento di numerosi posti di lavoro legati alla produzione diretta e all'indotto. Le misure previste

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



inoltre promuovono la modernizzazione della produzione verso prodotti maggiormente ecologici.

Le conseguenze sul bilancio pubblico delle manovre contenute nella legge viene valutato con un calo delle entrate fiscali di circa 4 miliardi di euro annui, ripartiti in modo pressoché uguale tra Stato federale e *Länder*.



Regno Unito

Progetto di legge

BANCHE

Banking Bill

(Progetto di legge presentato il 4 dicembre 2008 alla Camera dei Comuni)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/147/08147.i-v.html>

Il progetto di legge, ripresentato nella sessione parlamentare 2008/09, raccoglie le indicazioni formulate dalle *Tripartite Authorities*, ossia i tre soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul credito e sui servizi finanziari – *Bank of England*, *Financial Services Authority* e Ministro del Tesoro (*HM Treasury*) – in tre documenti di consultazione presentati al parlamento nel 2008.

Nel primo documento (dal titolo *Financial stability and depositor protection: strengthening the framework*, del 22 gennaio 2008), si prospettavano interventi a tutela dei depositanti e misure dirette a rendere più efficiente la gestione dei rischi di liquidità da parte degli istituti creditizi, e si annunciava un rafforzamento della Banca centrale. Queste tematiche venivano riprese e sviluppate in un secondo documento (intitolato *Financial stability and depositor protection: further consultation*, pubblicato nel luglio dello stesso anno), in cui venivano esaminati, tra l'altro, i profili della stabilità finanziaria e del coordinamento dei tre organi di vigilanza, al fine di limitare l'impatto delle crisi bancarie. Nel terzo documento (dal titolo *Financial stability and depositor protection: special resolution regime*, pubblicato anch'esso nel luglio 2008), venivano infine delineate, sul modello di altri ordinamenti nazionali (tipicamente quello degli Stati Uniti) disposizioni particolari da applicare nelle procedure di insolvenza bancaria (*bank administration*, disciplinata dalla parte terza della legge in parziale modifica delle comuni disposizioni di diritto fallimentare dettate dallo *Insolvency Act* del 1986 e dallo *Enterprise Act* del 2002).

Finalità del progetto è quella di sostenere la stabilità del sistema finanziario attraverso una rafforzata tutela dei depositi e il sostegno alle banche a rischio di insolvenza, al fine di mitigare l'impatto della crisi finanziaria e di proteggere gli interessi dei consumatori. Tale scopo è perseguito dal legislatore mediante l'ampliamento degli strumenti disponibili alle tre Autorità di vigilanza e supervisione, e conferendo efficacia definitiva a misure precedentemente introdotte in via temporanea (con il *Banking (Special Provision) Act 2008*) per arginare gli effetti dell'insolvenza di alcuni istituti creditizi. Le misure previste nella legge riguardano, in modo principale:

- la maggiore accessibilità degli istituti creditizi al prestito della *Bank of England*;
- il complessivo rafforzamento del ruolo della stessa Banca centrale, affinché possa non solo emettere moneta ma esercitare più incisivi compiti in relazione anche alla liquidità dei mercati finanziari (a questo riguardo è istituito, al suo interno, un apposito *Financial Stability Committee*: art. 238 della legge);

segue





- il compito dell'Autorità di vigilanza sui servizi finanziari (FSA) di acquisire dati dalle banche in difficoltà e di trasmetterli, se rilevanti per il mantenimento della stabilità finanziaria, al Fondo di compensazione dei servizi finanziari (*Financial Services Compensation Scheme* – FSCC), al Tesoro e alla stessa Banca centrale, al fine di consentire l'adozione delle iniziative di competenza di tali organi;
- l'abilitazione delle suddette autorità ad intervenire a sostegno delle banche e dagli istituti finanziari in difficoltà, in applicazione di una specifica disciplina dell'insolvenza bancaria (*special resolution regime* - SRR), la cui applicazione, coinvolge le *Tripartite Authorities* ciascuna per un aspetto particolare (la FSA dichiara lo stato di crisi di una banca sulla base dei prescritti parametri; la BoE determina, una volta che il fallimento è stato dichiarato, la procedura da applicare tra quelle previste dallo SRR; il Tesoro interviene ogni volta che le decisioni comportino oneri per la spesa pubblica);
- l'adozione di un codice di condotta di prossima adozione da parte del Tesoro (come previsto dall'art. 5 della legge), ad integrazione delle disposizioni legislative e della normativa secondaria, allo scopo di definire i ruoli delle tre Autorità nel quadro della SRR;

- il rafforzamento degli accordi concernenti l'emissione di moneta da parte di banche commerciali stabilite in Scozia e nell'Irlanda del Nord;

- il rimborso ai depositanti da parte del FSCC (già elevato ad un limite massimo di 50.000 sterline), le cui procedure si intendono migliorare in termini di rapidità ed efficienza.

Le previsioni in tema di tutela dei depositi, in particolare, recepiscono le indicazioni contenute nel più recente di una serie di documenti elaborati dal Ministero del Tesoro nel quadro di una pubblica consultazione sulle questioni poste dalla crisi finanziaria. In tale documento, pubblicato nel novembre 2008 (dal titolo: *Special Resolution Regime: Safeguards for Partial Property Transfers*), si delineano, nel loro contenuto e con riguardo alle loro condizioni applicative, le diverse misure attivabili da parte delle Autorità di settore a fronte di una crisi bancaria e allo scopo di stabilizzare l'istituto in difficoltà.

In applicazione della disciplina speciale già accennata (SRR), le Autorità di vigilanza potranno dunque, selezionando le diverse opzioni previste, attivare le procedure di stabilizzazione oppure ricorrere alle procedure di insolvenza propriamente dette.

Nel primo caso, la legge contempla tre modalità di intervento (*pre-insolvency stabilisation tools*): può essere consentito il mutamento dell'assetto proprietario della banca, qualora vi sia un acquirente privato (*private sector purchaser*) al quale siano trasferite le quote azionarie della banca insolvente; tale trasferimento potrà, altrimenti, aver luogo nei confronti una "banca ponte" (*bridge bank*) costituita dalla Banca centrale e da questa controllata, oppure attraverso la temporanea acquisizione delle quote azionarie da parte di soggetti pubblici (*temporary public ownership*).

Nel secondo caso, la legge delinea (nella parte seconda) una nuova procedura per l'insolvenza bancaria (*bank insolvency procedure*), diretta ad una rapida e ordinata liquidazione e alla tutela dei creditori, che altrimenti, in applicazione delle norme ordinarie, verrebbero penalizzati con effetti negativi per la fiducia del mercato e con rischi di "contagio" per l'intero sistema bancario.

Conseguentemente, le Autorità di settore sono abilitate ad esercitare con maggiore flessibilità i rispettivi poteri in materia di trasferimenti proprietari, qualora l'opzione prescelta – nell'interesse dei depositanti, dei contribuenti e della stabilità del sistema finanziario - sia quella di trasferire la parte sana di un istituto in difficoltà ad una società di nuova costituzione (pubblica o privata), e di lasciare il residuo nella società insolvente. In tale ipotesi di trasferimento parziale, per i creditori della società residua (cosiddetta *bad company*) sono previste forme di compensazione.



Regno Unito

Legge

ENERGIA

Energy Act 2008

(Legge promulgata il 26 novembre 2008)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080032_en.pdf

La legge in esame contiene le disposizioni legislative necessarie per attuare la politica energetica del Regno Unito a seguito della pubblicazione dell'*Energy White Paper 2007* (<http://www.berr.gov.uk/files/file39387.pdf>).

Il provvedimento reca le modifiche al quadro regolatorio vigente nel mercato energetico, per compiere ulteriori progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio e nell'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'atto intende sviluppare e/o introdurre un regime normativo tale da consentire investimenti del settore privato nelle nuove modalità di generazione dell'energia elettrica e nelle altre infrastrutture energetiche. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto sia attraverso la definizione di un quadro normativo chiaro e certo, sia attraverso la creazione di un'ampia gamma di opzioni di investimento per le imprese.

Inoltre, tra le principali misure adottate figura l'obbligo per le imprese produttrici di energia di coprire con appositi accantonamenti i costi derivanti dallo smaltimento delle scorie e dallo smantellamento delle centrali nucleari. In altri termini si intende accollare interamente al settore privato tali costi, evitando ogni tipo di ricaduta sui contribuenti.

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di carbonio, che è un obiettivo fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici, la legge intende innanzitutto incoraggiare gli investimenti del settore privato in progetti per la cattura e l'interramento a grandissime profondità del biossido di carbonio (*Carbon Capture and Storage-CCS*), che permetterebbe di ridurre fino al 90 per cento le emissioni delle centrali elettriche a carbone. La legge definisce il quadro normativo per l'applicazione di tale tecnologia.

Il provvedimento contiene ulteriori misure volte a rafforzare le cosiddette *Renewables Obligation (RO)*, introdotte nel Regno Unito a partire dal 2002 (prima in Inghilterra e in Galles e nel 2005 in Scozia). Le *RO*, gestite dall'*Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM)*, vale a dire l'*authority* per il mercato dell'elettricità e del gas, si concretizzano nell'obbligo a carico delle imprese fornitrici di energia elettrica di produrre una quota annuale prefissata e crescente nel tempo di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento propone l'introduzione di quote differenziate abbinandole anche a tipologie di fonti rinnovabili ancora scarsamente utilizzate nel Regno Unito in funzione del loro livello tecnico di sviluppo e dei costi ad esse associati.

Inoltre, si dispone l'estensione delle funzioni dell'*OFGEM* per rendere più efficace il sistema delle licenze per la trasmissione dell'energia elettrica *offshore*.

segue



Tra le altre disposizioni della legge è da sottolineare l'incentivo all'installazione di contatori "intelligenti" (*smart meters*), che eliminino la necessità delle letture e diano bollette precise senza necessità di stime presuntive. Tali strumenti, differenziati per i diversi settori di destinazione, incluso il settore domestico, possono fornire anche informazioni utili agli utenti per risparmiare energia o per aumentare l'efficienza energetica.

Si segnala infine l'incentivo finanziario alle fonti di calore rinnovabili (*renewable heat*), che comprendono le biomasse, i rifiuti e gli impianti di microgenerazione. Il Ministro competente potrà stabilire un meccanismo di sostegno finanziario diversificato per tali fonti, che possa spaziare dal livello delle grandi industrie fino a quello domestico.



Regno Unito

Legge

INFRASTRUTTURE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Planning Act 2008

(Legge promulgata il 26 novembre 2008)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080029_en_1

Il *Planning Act* introduce un quadro legislativo unitario in materia di progettazione e di localizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale (*Major Infrastructure Projects*) e delinea un regime semplificato di autorizzazioni, idoneo a superare le difficoltà e le lentezze sperimentate in applicazione della precedente normativa.

Già nel 2002, in una nota dell'Ufficio parlamentare per la scienza e la tecnologia, venivano individuate le principali ragioni di una riforma della disciplina delle infrastrutture che la innovasse sotto alcuni fondamentali profili (la riduzione delle autorizzazioni necessarie; la formulazione in materia di indirizzi di politica nazionale da parte del Governo, e, rispettivamente, di "decisioni di principio" da parte del Parlamento; la definizione di procedure parlamentari *ad hoc*, tali da assicurare la rapidità delle decisioni).

Il più diretto antecedente dei progetti di riforma da cui ha avuto origine il *Planning Act* è, tuttavia, da individuare nell'indagine affidata nel 2005 dal Ministro del Tesoro ad un gruppo di esperti indipendenti, incaricato di una revisione del sistema di pianificazione territoriale che potesse promuovere lo sviluppo economico locale, far fronte alle sfide della globalizzazione e, nel contempo, garantire i migliori livelli di sostenibilità sociale e ambientale. Nel presentare la relazione conclusiva, la commissione incaricata dell'indagine (guidata da Kate Barker), dopo aver messo in luce le ripercussioni negative - in termini di costi e di incertezza - prodotte sull'economia, sulle imprese e sulle comunità locali dai ritardi nella realizzazione di opere infrastrutturali (come quelle sperimentate durante i lavori di ampliamento dell'aeroporto di Heathrow), individuava il rimedio, da una parte, nella chiara formulazione di una politica delle infrastrutture ad opera del Governo, e dall'altra nella istituzione di un soggetto indipendente con l'autorità di verificare la congruenza delle singole iniziative con tale quadro strategico.

Nel contempo, venivano presentate (nel dicembre 2006) le conclusioni di un'altra indagine - affidata dal Governo a Lord Eddington - dedicata al sistema dei trasporti del Regno Unito, che evidenziavano la carenza di un quadro strategico a lungo termine per lo sviluppo del settore (conciliando sostenibilità socio-ambientale e produttività economica) e la necessità di porvi rimedio attraverso un piano di interventi sulle infrastrutture dei trasporti.

Facendo proprie quelle raccomandazioni, il legislatore ha dunque previsto, nel *Planning*

segue



Act, una semplificazione del regime delle autorizzazioni ed uno snellimento delle procedure per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale in alcuni macro-settori (trasporti, smaltimento dei rifiuti, acque, particolari fonti di energia). La maggiore speditezza delle procedure è bilanciata, nel disegno del legislatore, da previsioni poste a garanzia della trasparenza del processo decisionale, della partecipazione pubblica e funzionali alla chiara individuazione delle responsabilità in ogni sua fase.

Un ruolo fondamentale è assegnato alla *Infrastructure Planning Commission* (IPC), configurata come centro unitario di imputazione delle attività (prima ripartite tra i Ministeri negli ambiti di loro competenza) concernenti l'autorizzazione generale necessaria per la realizzazione delle infrastrutture. Composta da esperti del settore di nomina ministeriale, la IPC adotta le proprie decisioni (a partire dal mese di aprile 2009) su richiesta (*application*) dei soggetti (stazioni appaltanti) interessati alla realizzazione di infrastrutture di importanza nazionale (*Nationally Significant Infrastructure Project*), e, qualora il Governo abbia al riguardo già formulato obiettivi di politica generale (*National Policy Statements – NPS*), essa verifica la coerenza dei progetti di volta in volta presentati con tali indirizzi generali.

L'esame delle richieste da parte della IPC – articolata al suo interno in Consigli e Comitati - si svolge, secondo regole procedurali stabilite dalla stessa legge, entro il termine massimo di nove mesi (sei mesi per l'attività istruttoria e tre mesi per la decisione, da parte della stessa IPC o del Ministro competente). La decisione della IPC si concreta, di norma, in un provvedimento (*order*) che, sostanziosamente in una autorizzazione generale (*development consent*), conferisce ai richiedenti alcune abilitazioni preordinate alla realizzazione delle opere (da far valere, ad esempio, nel quadro di procedure espropriative); tale autorizzazione, riservata ai progetti compresi negli ambiti e nelle finalità dei *National Policy Statements* (o comunque oggetto di specifiche direttive ministeriali), assorbe ogni altro permesso o titolo autorizzativo previsto da discipline settoriali.

La formulazione dei *National Policy Statements* da parte del Governo è sottoposta alla previa consultazione pubblica, alla verifica della sostenibilità degli interventi considerati e allo scrutinio delle Camere, le quali possono approvare al riguardo, entro un certo termine, una risoluzione oppure formulare raccomandazioni attraverso le commissioni parlamentari competenti (senza però che degli *statements* sia prescritta l'esplicita approvazione parlamentare).

Quanto al loro contenuto, detti *statements* possono, in particolare (art. 5, par. 5 della legge), determinare la tipologia e l'ordine di grandezza di un intervento sulla base di necessità nazionali o di una determinata area; fissare i criteri per giungere alla localizzazione delle infrastrutture da realizzare, indicando, se del caso, la diversa priorità assegnata a ciascun criterio; individuare localizzazioni specifiche per affermarne l'idoneità oppure l'inidoneità; individuare uno o più soggetti istituzionalmente abilitati alla definizione dell'intervento; stabilire le condizioni in cui è necessario intraprendere iniziative dirette a mitigare l'impatto degli interventi in questione.

Sottoposti ad un regime di pubblicità e ad un obbligo di motivazione circa le ragioni che ne hanno determinato l'adozione, gli *statements* sono altresì suscettibili di periodica revisione da parte del Ministro competente, il quale può anche sospendere l'efficacia in ragione di mutate condizioni; essi, inoltre, possono essere impugnati in giudizio entro un dato termine dalla loro pubblicazione e in presenza di determinati requisiti posti dalla legge.



Spagna

Decreto legge

MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación (BOE núm. 290)

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48125-48130.pdf>

Come conseguenza dell'intensificarsi della crisi finanziaria internazionale i singoli paesi, compresa la Spagna, stanno sperimentando una grave recessione economica, evidenziata dall'arretramento della domanda da parte dei privati, con riguardo sia ai consumi delle famiglie sia agli investimenti da parte delle imprese, con effetti negativi immediati sulle attività economiche e sull'occupazione.

Il Governo ha quindi deciso di adottare misure straordinarie di impulso all'attività economica e di sostegno all'occupazione, nel quadro del Piano Spagnolo di Stimolo all'Economia e all'Occupazione (*Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo*, presentato nel sito internet <http://www.plane.gob.es/>), articolato in cinque versanti: appoggio alle famiglie, appoggio alle imprese, sostegno dell'occupazione, misure finanziarie e di bilancio, modernizzazione dell'economia.

Il presente decreto-legge, in particolare, istituisce un Fondo Statale di Investimento Locale ed un Fondo Speciale dello Stato per la Dinamizzazione dell'Economia e l'Occupazione, che comportano l'approvazione di crediti straordinari per 11 miliardi di euro a carico del Bilancio generale dello Stato per il 2008, suddivisi in 8 miliardi per il primo fondo e 3 per il secondo; entrambi i fondi saranno finanziati con titoli di debito pubblico.

In dettaglio, il Fondo Statale di Investimento Locale, assegnato al Ministero della Pubblica Amministrazione, sarà destinato alla realizzazione di opere urgenti di livello e competenza comunale (la cui tipologia è elencata nel decreto), da avviare all'inizio del 2009, al fine di stimolare l'economia in tempi brevi, migliorando al contempo il livello delle infrastrutture locali, sia di tipo produttivo che di utilità sociale, ed assorbendo la manodopera eccedente derivante, in gran parte, dalla contrazione del settore immobiliare.

Il decreto disciplina poi, in maniera dettagliata, le modalità di aggiudicazione dei lavori, in conformità con la normativa esistente in materia di contratti pubblici.

Il Fondo Speciale dello Stato per la Dinamizzazione dell'Economia e l'Occupazione è destinato, invece, a progetti di immediata esecuzione nell'ambito di settori produttivi strategici determinati, anch'essi elencati nel decreto, finalizzati ad una forte creazione di

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



occupazione. La ripartizione del fondo tra i diversi ministeri competenti è stata poi attuata a seguito di un successivo Accordo del Consiglio dei Ministri, del 5 dicembre 2008, previsto dal presente decreto (testo dell'accordo in <http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/2008/refc20081205.htm#Empleo>).

Va segnalato che il decreto legge 9/2008 precisa, per entrambi i fondi, che le singole opere devono avere un valore stimato inferiore a 5 milioni di euro.

Il decreto è stato convalidato dal Congresso dei Deputati nella seduta dell'11 dicembre 2008, con 175 voti a favore, 2 contrari e 141 astenuti.



Spagna

Decreto legge

MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias (BOE núm. 300)

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/13/pdfs/A50094-50095.pdf>

Uno degli effetti immediati e più evidenti della crisi dei mercati finanziari internazionali è consistito nella difficoltà degli istituti finanziari a reperire risorse nel mercato dei capitali, elemento che, a sua volta, ha determinato la contrazione dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie, nonostante la posizione sostanzialmente solida degli istituti di credito nazionali.

In aggiunta alle misure adottate con i precedenti decreti legge in materia, approvati nei mesi di ottobre e novembre, il Governo ha deciso di approvare la concessione di un credito complessivo di 10 miliardi di euro a favore dell'Istituto di Credito Ufficiale spagnolo (*Instituto de Crédito Oficial*, ICO), finalizzato alle necessità di finanziamento di piccole e medie imprese che, pur in condizioni di solvibilità e affidabilità, siano soggette ad una situazione temporanea di forte restrizione del credito.

Il decreto legge 10/2008 eleva, al contempo, il limite di indebitamento dell'ICO previsto dalla legge di bilancio per il 2009, aumentandolo fino a 15 miliardi di euro.

Nel testo del decreto sono infine inserite alcune disposizioni necessarie di modifica della legislazione commerciale spagnola, in tema di modalità di calcolo delle variazioni del patrimonio netto delle imprese in caso di riduzione del capitale.

Il decreto legge è stato convalidato dal Congresso dei Deputati, nella seduta del 18 dicembre 2008, con 192 voti a favore e 150 astenuti.





Stati Uniti d'America

Documento

MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

Fact Sheet: Financing Assistance to Facilitate the Restructuring of Auto Manufacturers to Attain Financial Viability

(Documento presentato dalla Casa Bianca il 19 dicembre 2008)

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/12/print/20081219-6.html>

A seguito della mancata approvazione, da parte del Senato, del progetto di legge di assistenza finanziaria al settore automobilistico negli Stati Uniti (*Auto Industry Financing and Restructuring Act*), precedentemente approvato dalla Camera dei Rappresentanti, il Presidente Bush ha annunciato, il 19 dicembre 2009, la decisione del Governo americano di rendere comunque disponibili dei prestiti a favore dell'industria automobilistica nazionale, attraverso il Dipartimento del Tesoro, in base al *Troubled Asset Relief Program* (TARP), il programma di aiuti contenuto nell'*Emergency Economic Stabilization Act of 2008*, approvato il 3 ottobre 2008.

In apertura del documento in esame, presentato dalla Casa Bianca, è specificato che i finanziamenti per la ristrutturazione del settore automobilistico, volti ad evitare fallimenti che, in un periodo di difficoltà economiche, possono rivelarsi estremamente pericolosi, saranno in ogni caso diretti soltanto ad aziende affidabili dal punto di vista finanziario, in modo da proteggere i contribuenti americani.

Lo stanziamento annunciato nel documento è di 13,4 miliardi di dollari nel breve termine (entro la fine del 2008) e di ulteriori 4 miliardi aggiuntivi, disponibili nel febbraio 2009 (sotto la nuova amministrazione guidata da Barack Obama), ma soggetti allo sblocco dell'ultima tranche dei fondi TARP. Condizione primaria e irrinunciabile, imposta alle aziende per poter usufruire dei fondi, è quella di dimostrare la propria affidabilità finanziaria, tornando in attivo entro il 31 marzo 2009, al netto di tutte le spese presenti e previste, ed attestando la propria capacità a restituire interamente il prestito ricevuto dal Governo; in caso contrario, i fondi ricevuti andranno immediatamente restituiti al Tesoro. Il documento contiene inoltre un'ulteriore lista di condizioni richieste, sostenute dalla maggioranza di entrambe le camere del Congresso:

- le aziende dovranno dare dei *warrant* al Tesoro per partecipazioni azionarie senza diritto di voto;
- le aziende devono accettare limiti ai compensi dei dirigenti ed eliminare dei benefit, ad esempio i velivoli privati aziendali;
- il debito nei confronti del Governo avrà valore preferenziale rispetto agli altri debiti, nei limiti previsti dalla legge;

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- le aziende devono consentire al Governo di esaminare i loro libri e documenti contabili;
- il Governo ha il potere di veto su ogni transazione economica dell'azienda superiore ai 100 milioni di dollari;
- le aziende devono essere in linea con le disposizioni federali sulle emissioni di carburanti;
- le aziende dovranno costantemente relazionare al Governo e non potranno emettere dividendi prima di avere restituito il loro debito.

Altre condizioni preferenziali elencate nel documento, volute dal Tesoro ma ancora soggette a negoziazioni nel Congresso, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei dati quantitativi, sono:

- la riduzione di 2/3 del debito, mediante la conversione in azioni di prestiti ed obbligazioni;
- il pagamento in azioni della metà dei versamenti contributivi alle *Voluntary Employee Beneficiary Associations* (VEBAs), organizzazioni sindacali che gestiscono i fondi di assistenza sanitaria dei lavoratori;
- l'eliminazione delle attuali *jobs banks*, che garantiscono ai lavoratori, temporaneamente dismessi dalle aziende, il pagamento del precedente salario fino al 95%;
- l'introduzione di normative del lavoro e di salari che siano competitivi con quelli dei costruttori di auto all'estero.

La parte finale del documento ribadisce la necessità dell'intervento, sottolineando come gli eventuali fallimenti nell'industria automobilistica mostrerebbero i loro effetti negativi anche al di fuori del settore, causando un'ulteriore diminuzione degli investimenti, dei consumi e della crescita complessiva, aggravando l'attuale stato di recessione economica. E' stimata, in particolare, una possibile diminuzione del Prodotto Interno Lordo superiore ad un punto percentuale, accompagnata dalla perdita di circa 1.100.000 posti di lavoro, compreso l'indotto auto. Conseguentemente, l'aumento della spesa per i sussidi di disoccupazione arriverebbe intorno ai 13 miliardi di dollari, senza calcolare i costi aggiuntivi per il programma federale *Medicaid*, originati dalle aumentate richieste di assistenza da parte dei lavoratori che perderebbero, a seguito dei licenziamenti, la loro assicurazione sanitaria.

Politiche sociali



Francia

Legge

SERVIZI FUNERARI

Loi n. 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (J.O. del 21 dicembre 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019960926&dateTexte=>

La legge riforma i servizi di pompe funebri e modifica le norme relative alla gestione dei cimiteri e dei siti cinerari.

Il provvedimento, qualificando le ceneri come “resti mortali”, conferisce loro uno statuto legislativo che comporta il riconoscimento del diritto al rispetto, alla dignità e alla decenza e la creazione del reato di profanazione delle urne funerarie.

La riforma incide in particolare sul ruolo svolto dai comuni in materia di servizi funerari. In primo luogo i comuni o i loro raggruppamenti (*établissements publics de coopération intercommunale* EPCI) con più di 2000 abitanti sono tenuti a creare un sito cinerario. Il sindaco potrà decidere la cremazione di resti esumati se non sussista una volontà contraria presunta, e non più obbligatoriamente attestata, del defunto e la cremazione delle salme qualora i funerali siano a carico del comune e sia stata espressa volontà in tal senso. Essendo sempre più frequente il ricorso alla cremazione la legge dispone che sia definito uno schema regionale dei crematori. Ai sindaci è attribuita anche una competenza in materia di valorizzazione architettonica e paesaggistica dei cimiteri che consente loro di fissare le dimensioni massime dei monumenti eretti sulle tombe, senza previa deliberazione del consiglio municipale.

Per quanto riguarda gli operatori funerari, il provvedimento istituisce un diploma nazionale, allo scopo di rafforzare il controllo sulla loro qualificazione e di migliorare la formazione professionale del personale. Sono state inoltre semplificate le pratiche amministrative svolte dalle famiglie, in particolare obbligando gli operatori funerari a conformarsi a un modello di preventivo nazionale.



Francia

Legge

SICUREZZA SOCIALE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

Loi n. 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (J.O. del 3 dicembre 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860428&fastPos=1&fastReqId=1925144006&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La presente legge proviene dal progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale il 3 settembre 2008 dall'Alto-Commissario per le solidarietà attive contro la povertà, a nome del Primo Ministro, e sul quale il Governo ha dichiarato l'urgenza.

Il provvedimento, che rientra nel quadro delle azioni promosse dall'Esecutivo per giungere ad una riduzione di un terzo della povertà entro cinque anni (dal 2007), pone l'estensione sull'intero territorio nazionale - a partire dal 1° giugno 2009 - del sussidio del "Reddito di solidarietà attiva" (*Revenu de solidarité active* - RSA), attualmente sperimentato in 34 dipartimenti e prevede alcune riforme nel settore delle politiche di inserimento sociale e professionale. Il Governo ha stimato, nell'ambito dei lavori preparatori della riforma, che con l'introduzione del RSA si avrà un'immediata uscita dalla condizione di povertà di circa 700.000 persone.

Il testo legislativo si compone di 32 articoli ed è suddiviso in quattro titoli:

Il **titolo I** è dedicato al "**Reddito di solidarietà attiva**" (art. 1-9)

In particolare l'art. 1 della legge stabilisce che il *Revenu de solidarité active* (RSA) ha l'obiettivo di "assicurare ai suoi beneficiari opportuni mezzi di sussistenza, [...], incoraggiare l'esercizio o il ritorno ad un'attività professionale e aiutare all'inserimento sociale". L'art. 1 stabilisce inoltre che il RSA sostituisce i sussidi attualmente esistenti del "Reddito minimo di inserimento" (*Revenu minimum d'insertion* - RSI), dell' "Assegno di genitore unico" (*Allocation de parent isolé* - API) e diversi altri dispositivi di incentivo alla ripresa dell'attività lavorativa.

L'articolo dispone inoltre la modifica dell' art. L115-2 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie (CASF) in cui è stabilito che il RSA rappresenta uno strumento "misto" che garantisce ai disoccupati un'entrata minima e a coloro che hanno un impiego un complemento di entrata.

Il nuovo art. L115-2 introduce inoltre nel CASF una norma di principio, stabilendo che "l'inserimento sociale e professionale delle persone in difficoltà concorre alla realizzazione dell'imperativo nazionale di lotta contro la povertà e le esclusioni".

Gli art. 3 e 7 della legge prevedono un'integrale modifica del Capitolo II, Titolo VI del Libro II del Codice dell'azione sociale e delle famiglie. Il Capitolo II (art. da L262-1 a L262-58) assumerà il nuovo titolo di "*Revenu de solidarité active*", in luogo del precedente "*Revenu minimum d'insertion*".

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il RSA, come previsto dal modificato Codice dell'azione sociale e delle famiglie, potrà essere richiesto da ogni persona che risieda in Francia in maniera stabile e si trovi in determinate condizioni economiche (art. L262-2 del CASF).

Il beneficiario del RSA dovrà avere compiuto 25 anni d'età, ovvero avere a carico uno o più figli o essere in attesa di un figlio; dovrà essere francese o titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno che lo autorizzi a lavorare in Francia; non dovrà essere studente o stagista ai sensi dell'art. 9 della legge n°2006-396 del 31 marzo 2006 per l'eguaglianza delle opportunità; non dovrà essere in congedo parentale o sabbatico (art. L262-4 del CASF).

Attribuito dal Presidente del Consiglio generale del dipartimento nel quale il richiedente risiede (art. L262-13 del CASF), il RSA sarà finanziato dal Fondo nazionale delle solidarietà attive e dai dipartimenti (art. L262-24 del CASF).

I beneficiari del RSA avranno diritto ad un accompagnamento sociale e professionale adatto alle loro esigenze e organizzato da un referente unico (art. L262-27 del CASF). In compenso, essi saranno tenuti, qualora le loro risorse siano inferiori ad un importo forfetario che compone il reddito garantito e qualora essi siano disoccupati o ottengano da un'attività professionale un'entrata inferiore ad un determinato limite, a ricercare un lavoro o un migliore inserimento sociale e professionale (art. L262-28 del CASF).

Il **Titolo II** riguarda le disposizioni relative alle **misure di coordinamento in diversi Codici** (art. 10-14):

Il presente titolo, prevede le modifiche ad alcuni Codici (ad es. Codice dell'azione sociale e delle famiglie; Codice della sicurezza sociale; Codice generale delle imposte; ecc.) rese necessarie dall'abrogazione dei sussidi: "Reddito minimo di inserimento lavorativo" (*Revenu minimum d'insertion* – RSI) e "Assegno di genitore unico" (*Allocation de parent isolé* – API).

Il **Titolo III** è relativo alle **politiche di inserimento sociale e professionale** (art. 15-27)

L'art. 15 della legge dispone modifiche al Capitolo III, Titolo VI, Libro II del CASF.

In particolare, l'art. 15 del testo legislativo attribuisce ai Consigli generali di dipartimento il compito di definire la politica dipartimentale di accompagnamento sociale e professionale, di registrare le esigenze e le possibilità locali d'inserimento, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e di strumenti per contrastare l'emarginazione sociale (art. L263-1 del CASF).

L'art. 21 della legge opera modifiche al Codice del lavoro, introducendo "il contratto unico d'inserimento" che rappresenta una nuova tipologia dei "Contratti di lavoro aiutati" (*Contrats aidés*). Tali contratti hanno il comune obiettivo di favorire l'inserimento professionale di persone alla ricerca di un impiego e prevedono forme di incentivi all'assunzione per i datori di lavoro. Con l'introduzione del "contratto unico di impiego" scompariranno i *Contrats aidés* riservati ai beneficiari di sussidi sociali (come ad esempio il RSI e l'API), denominati *Contrat insertion-revenu minimum d'activité* e *Contrat d'avenir*. Il nuovo "contratto unico di impiego" prenderà le forme di due tipologie di *Contrat aidés* già esistenti, destinati a persone disoccupate che riscontrano difficoltà sociali e professionali di accesso al lavoro: il *Contrat d'initiative d'emploi* (che comporta il coinvolgimento di datori di lavoro attivi nel settore commerciale) e il *Contrat unique d'accompagnement dans l'emploi* (che comporta il coinvolgimento di datori di lavoro attivi nel settore non commerciale).

(art. L5134-19-1 e seg. del Codice del lavoro).

Il **Titolo IV** riguarda le **disposizioni transitorie e finali** (art. 28-32).



Francia

Legge

SICUREZZA SOCIALE - FINANZIAMENTI

Loi n. 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (J.O. del 18 dicembre 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966&dateTexte=>)

La legge per il finanziamento della sicurezza sociale per il 2009 ha l'obiettivo di dare una correzione strutturale al sistema generale di sicurezza sociale verso un riequilibrio complessivo da raggiungere entro il 2012. L'impegno economico previsto dalla nuova legge dovrebbe contribuire a stabilizzare il *deficit* delle amministrazioni pubbliche al 2,7 per cento del PIL tra il 2007 e il 2009.

La nuova legge rafforza le regole della *Maitrise médicalisée* delle spese sanitarie (dispositivo convenzionale, istituito con la [Legge n. 2004-810](#) che ha riformato l'*Assurance Maladie* per "economizzare" le spese mediche, come ad esempio la convenzione tra medici, farmacisti e l'*Union nationale des caisses d'assurance maladie - UNCAM* per favorire la prescrizione di medicinali generici) e le competenze dell'Alta Autorità della Sanità. Le agenzie regionali per l'ospedalizzazione potranno anche mettere sotto amministrazione provvisoria gli istituti pubblici sanitari quando la loro situazione comporti gravi mancanze alla qualità delle cure.

In materia di *Assurance-Vieillesse*, i costi del settore pubblico vengono allineati ai maggiori costi già esistenti nel settore privato. In questo ambito la legge prevede, a partire dal 1 gennaio 2009, un aumento degli oneri al 5 % per anno contributivo, al di là dell'età alla quale l'assicurato totalizza la durata della "*cotisation*" necessaria ad ottenere una pensione a tasso pieno.

La legge traduce in disposizioni normative le decisioni prese nel quadro dell'incontro tra le parti sociali del 2008 sulle pensioni, in particolare in favore delle pensioni più modeste, con la rivalutazione del "*minimum vieillesse*" per le persone sole, delle piccole pensioni agricole e delle pensioni di reversibilità.

Per favorire il mantenimento in attività dei *seniors* nella funzione pubblica, la legge sopprime le clausole "mannaia" che impedivano ad alcuni funzionari pubblici con meno di 65 anni di età di prolungare la loro attività professionale. A partire dal 1° gennaio 2010 i funzionari che ne facciano domanda potranno rimanere in attività fino a 65 anni, con riserva della loro attitudine fisica. Inoltre viene innalzato a 70 anni il limite di età per i presidenti del consiglio di amministrazione degli enti pubblici statali. Le parti sociali dovranno negoziare accordi o iniziative a favore dell'occupazione dei *seniors* per tutto il 2009 ed è prevista una penalità dell'1 per cento delle remunerazioni da applicare nel 2010 alle imprese che non avranno assunto impegni in questa direzione.



Regno Unito

Legge

CLIMA - VARIAZIONI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTROLLO

Climate Change Act 2008

(Legge promulgata il 26 novembre 2008)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080027_en.pdf

La presente legge sui cambiamenti climatici si pone l'obiettivo fondamentale della riduzione delle emissioni di anidride carbonica (e altri gas serra) nell'atmosfera nella misura di almeno il 26 per cento entro il 2020 e di almeno l'80 per cento entro il 2050, rispetto ai livelli registrati nel 1990.

Nell'elaborazione del testo ci si è avvalsi, tra l'altro, del documento presentato nel febbraio 2008 dal Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali del Governo ("*Government proposals for strengthening the Climate Change Bill*"), <http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/legislation/pdf/govt-amendment-package.pdf>, contenente proposte di ulteriore rafforzamento delle misure già previste, volte ad accentuare il ruolo guida del paese nell'ambito internazionale e ad aumentare la trasparenza e la responsabilità del Governo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico.

Al fine di raggiungere gli obiettivi fondamentali sopra indicati, la legge introduce un sistema di controllo della riduzione progressiva delle emissioni, attraverso la predisposizione di piani quinquennali di bilancio relativi alla produzione e al consumo del carbone (*carbon budgets*), a partire dal periodo 2008-2012, da presentare entro il 1° giugno 2009 (con presentazione contestuale dei due piani quinquennali successivi). Per ogni anno, all'interno di ciascun piano, sarà il Ministro dell'Ambiente a fornire i limiti indicativi da rispettare, considerando anche la situazione del paese in relazione al sistema di contabilità delle "quote di carbonio" (*carbon units*), tenendo altresì conto degli obblighi europei e internazionali in materia.

Un altro cardine del provvedimento è costituito dall'istituzione, a partire dal 1° dicembre 2008, di un'autorità indipendente, la *Committee on Climate Change*, che svolge compiti di consulenza, a favore del Governo e delle amministrazioni coinvolte, sulle modalità di riduzione delle emissioni in relazione al contesto economico, con particolare riguardo all'impatto che le decisioni assunte possono avere sulla competitività di settori particolari dell'economia, contribuendo così a fissare parametri per lo sviluppo sostenibile. La Commissione dovrà inoltre elaborare un piano di lungo termine, periodicamente sottoposto a revisione, per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto per il 2050, valutando anche la possibilità di raggiungere un risultato migliore.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



È previsto, inoltre, che la Commissione presenti ogni anno un rapporto al Parlamento sui progressi effettuati in relazione agli obiettivi fondamentali prefissati. Il primo rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre 2009, i successivi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Ministro competente dovrà pubblicare, entro il 1° ottobre 2009, una guida alle misurazioni e ai calcoli (*guidance on reporting*) per i soggetti che dovranno dichiarare le quantità di gas prodotti dalle attività di cui sono responsabili. Entro il 6 aprile 2012, inoltre, dovrà essere adottata (o dovranno essere spiegati i motivi della mancata adozione) una specifica disciplina per le società al fine di specificare i dettagli delle informazioni sui gas serra, della cui emissione la società è responsabile, da inserire nei bilanci da presentare.

Tra le altre previsioni degne di menzione, si segnalano, in primo luogo, l'adozione di programmi pilota per la riduzione dei rifiuti (*waste reduction schemes*) da parte di autorità competenti in materia di raccolta dei rifiuti, designate dal Ministro dell'Ambiente, e, infine, le misure di sostegno a favore dei carburanti basati sulle energie rinnovabili, che abbiano effetti positivi sull'ambiente.



Regno Unito

Legge

PENSIONI

Pensions Act 2008

(Legge promulgata il 26 novembre 2008)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080030_en.pdf

Dopo l'approvazione del *Pensions Act 2007*, contenente disposizioni di riordino del sistema pensionistico statale e dei piani pensionistici aziendali e privati (si veda la scheda sul bollettino LS n. 4 del 2007, p. 51-52), il Parlamento inglese ha approvato una nuova legge contenente ulteriori misure di risistemazione dei piani pensione aziendale e, soprattutto, di incentivazione all'utilizzo dei conti pensione individuali, in attuazione del Libro bianco "*Personal accounts: a new way to save*" (testo all'indirizzo Internet http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/pdfs/PA_PersonalAccountsFull.pdf), pubblicato dal Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni nel dicembre 2006.

La legge prevede, in primo luogo, che a partire dal 2012 tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano compiuto 22 anni, siano automaticamente inseriti in un piano pensione aziendale definito (*qualifying workplace pension scheme*), che può essere costituito sia da un piano pensione standard, in base a modalità definite dai datori di lavoro (*employers' pension scheme*) sia da un piano di risparmio individuale (*personal account scheme*), lasciando comunque ai lavoratori la facoltà di uscire da tale formula (*opt-out*), laddove ritengano che le soluzioni proposte non siano adatte alla loro situazione personale.

Al fine di favorire la permanenza del lavoratore nel piano pensione aziendale proposto, è fatto obbligo al datore di lavoro di alimentare il fondo pensione, versando contributi pari almeno al 3% degli stipendi contenuti in una fascia compresa tra 5.035 e 33.540 sterline all'anno; in tal modo si garantisce una percentuale minima di contribuzione totale pari all'8% dello stipendio, poiché è previsto il 4% di contribuzione da parte del lavoratore e circa l'1% di partecipazione da parte del Governo, sotto forma di sgravi fiscali.

Disposizioni specifiche sono contenute nella legge con riguardo ai "*personal accounts*", qualificati come piani di risparmio pensionistico semplici ed a basso costo, diretti in particolare a quella fascia di lavoratori dallo stipendio medio-basso, che attualmente non hanno accesso ad un piano pensionistico aziendale.

Il testo pone inoltre obblighi informativi a carico dei datori di lavoro ed introduce un sistema di controlli sulla conformità del loro operato, a cura del *Pensions Regulator*, l'autorità incaricata della supervisione dei piani pensionistici aziendali, che potrà anche imporre sanzioni e far valere responsabilità penali agli inadempienti.

Con riferimento invece all'avvio dei conti pensione individuali, rilevanti compiti vengono assegnati alla *Personal Accounts Delivery Authority*, organismo istituito dal *Pensions Act*

segue





2007. In particolare la presente legge accresce le competenze dell'autorità, aggiungendo, alle attuali funzioni di consulenza, nuovi poteri di supervisione e controllo del processo di elaborazione delle caratteristiche fondamentali dei *personal accounts*, dettando inoltre una serie di principi guida per le attività dell'organo in tale senso.

Il testo della legge è infine corredato da una serie di ulteriori misure concernenti, tra l'altro, alcuni strumenti di protezione pensionistica dei lavoratori attualmente esistenti, previsti nei casi di insolvenza dei datori di lavoro o di sottofinanziamento dei fondi pensione. In particolare:

- il *Pensions Protection Fund* (PPF), con la modifica di alcune disposizioni restrittive esistenti, al fine sia di favorire la possibilità, per alcuni soggetti, di continuare a condividere il percepimento di una pensione (*pension sharing*), anche a seguito di divorzio o di scioglimento di un'unione civile, sia di permettere ad individui con malattie terminali di ricevere in anticipo versamenti cumulativi dal PPF;
- il *Financial Assistance Scheme* (FAS), con l'estensione ad altri soggetti svantaggiati delle condizioni che consentono l'assistenza economica prevista dal programma.



Regno Unito

Legge

PROCREAZIONE ASSISTITA / BIOETICA

Human Fertilisation and Embryology Act 2008

(Legge promulgata il 13 novembre 2008)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080022_en.pdf

Nel gennaio 2004 il Governo inglese annunciò l'avvio di una revisione della normativa esistente in materia di procreazione medicalmente assistita e di ricerca sull'embrione, con particolare riferimento allo *Human Fertilisation and Embryology Act 1990*. Al termine del processo di consultazione pubblica il Governo ha poi pubblicato, nel dicembre 2006, il Libro Bianco "*Review of the Human Fertilisation and Embryology Act: proposals for revised legislation*" (testo integrale consultabile all'indirizzo internet http://www.dh.gov.uk/en/publicationsandstatistics/publications/publicationspolicyandguidance/dh_073098?IdcService=GET_FILE&dID=135664&Rendition=Web), le cui proposte sono alla base della riforma attuata con la presente legge.

La legge ha quindi modificato il testo base del 1990, al fine di adeguare la normativa agli sviluppi scientifici attuali ed ai cambiamenti avvenuti nella società, pur mantenendo sostanzialmente inalterato l'impianto fondamentale della precedente legge.

I punti principali del testo, che è suddiviso in tre parti (modifiche al testo del 1990, "genitorialità" e significato dei termini "padre" e "madre, disposizioni miscellanee), sono i seguenti:

- garanzia che la creazione e l'utilizzo di tutti gli embrioni umani al di fuori del corpo della donna, qualunque sia il procedimento con il quale sono stati prodotti, sia soggetto a regolamentazione, integrando la legislazione finora vigente, che faceva riferimento soltanto alla fecondazione mediante sperma ed ovociti;
- divieto per legge di selezione del sesso dei nascituri per motivi non strettamente medici (fino ad ora contenuto soltanto nelle linee-guida emanate dall'ente competente in materia, la *Human Fertilisation and Embryology Authority*);
- mantenimento del dovere di considerare il "benessere del bambino", nell'ambito dei trattamenti di procreazione assistita, sostituendo però, tra gli elementi da prendere in considerazione a tal fine, il precedente riferimento alla "necessità di un padre" con il requisito della "necessità di genitori [in grado] di [assicurare] sostegno" (*need for a supportive parenting*);
- riconoscimento delle coppie dello stesso sesso come "genitori legali", nei riguardi dei figli concepiti mediante la donazione di sperma, ovociti o embrioni (riconoscimento limitato, fino ad ora, ai genitori biologici);

segue



- eliminazione di alcune restrizioni esistenti all'utilizzo ed alla diffusione dei dati contenuti nei registri tenuti dalla *Human Fertilisation and Embryology Authority*, al fine di favorire il monitoraggio successivo delle attività di ricerca in corso di svolgimento;
- inserimento di disposizioni volte a consentire alcune attività di ricerca sull'embrione, vietate dalla legge del 1990, tra le quali le sperimentazioni sugli "*human admixed embryos*", cioè embrioni ibridi o "embrioni-chimera", ottenuti con cellule provenienti da gameti umani e animali.

Indice delle voci

AGEVOLAZIONI FISCALI (DE).....	18
BANCHE (UK)	20
BIOETICA (UK)	41
CLIMA - VARIAZIONI (UK)	37
COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA (FR).....	9
DIRITTO DI FAMIGLIA (DE).....	10
ENERGIA (UK)	22
GIURISDIZIONE VOLONTARIA (DE)	10
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE (ES)	12
INFRASTRUTTURE (UK).....	24
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CONTROLLO (UK).....	37
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE.....	17 (FR), 26 (ES), 28 (ES), 29 (US)
PENSIONI (UK).....	39
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (UK).....	24
POLITICA ECONOMICA.....	17 (FR), 18 (DE), 26 (ES), 28 (ES), 29 (US)
PROCREAZIONE ASSISTITA (UK)	41
SERVIZI FUNERARI (FR)	33
SICUREZZA SOCIALE (FR)	34
SICUREZZA SOCIALE - FINANZIAMENTI (FR).....	36
SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE (FR).....	34
UNIONE EUROPEA (ES)	12

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America